

Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20, art. 14, commi 7 e 8.

Integrazione ai “Criteri e modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e individuazione dei parametri economico-finanziari per l’assegnazione del finanziamento. Criteri di attribuzione e modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione” individuati ai sensi della Legge Regionale 16 giugno 2008 n. 14.

1. Premessa.

La Regione, con la Legge 14 luglio 2009, n. 20, art. 14, commi 7 e 8, sostiene “il recupero del patrimonio paesaggistico favorendo la realizzazione di coperture e di mascheramenti di fabbricati esistenti a destinazione artigianale e produttiva, che riducano l’impatto ambientale sul paesaggio” attraverso le procedure, le modalità e le risorse finanziarie previste dalla legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”. A questo fine la Giunta Regionale integra i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione stabiliti con precedente DGR 27 aprile 2009 n. 16-11309 in attuazione della legge regionale n. 14/2008.

2. Criteri per la realizzazione di coperture e mascheramenti di fabbricati esistenti a destinazione artigianale e produttiva

Il finanziamento regionale, ai sensi della L.R. 14/2008, è destinato alle pubbliche amministrazioni (province, comuni, comunità montane e collinari, associazioni comunali con altri soggetti pubblici e privati) che intervengono su aree di proprietà pubblica; occorre però tenere conto che gli edifici a destinazione artigianale o produttiva sono generalmente di proprietà privata e che pertanto non possono loro stessi essere destinatari del finanziamento regionale.

In considerazione dell’obiettivo che la legge persegue, vale a dire quello di favorire l’integrazione nel contesto dei manufatti impattanti, permettendo la riqualificazione di aree artigianali e produttive che si caratterizzano per la scarsa qualità paesaggistica, occorre individuare soluzioni prioritariamente riferite ad interventi che attenuino la loro presenza nel contesto paesaggistico piuttosto che ad opere di mimesi da realizzare sui manufatti di proprietà privata.

Le opere in progetto dovranno tendere più alla mitigazione di vere e proprie aree a destinazione produttiva che, per la loro collocazione, l’estensione e per la possibilità di disporre di aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico (ad esempio aree dimesse come *standards* urbanistici), permettano la realizzazione di interventi di più ampio respiro.

Ciò non esclude che si possano avviare azioni congiunte e concertate tra le amministrazioni e gli operatori privati, proprietari dei fabbricati, per ottenere maggior efficacia nell’intervento di mitigazione.

Pertanto, il progetto di riqualificazione paesaggistica potrà proporre sia interventi che ricadono solo su aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico (ad esempio la sistemazione vegetazionale, la collocazione di reti o pareti frangisole lungo le strade d’accesso agli edifici e alla viabilità pubblica), che hanno possibilità d’accesso al finanziamento regionale, sia opere di mitigazione degli edifici e delle aree di pertinenza dei fabbricati da parte dei privati (ad esempio opere a verde interne ai lotti, interventi di riqualificazione edilizia dei prospetti principali, eliminazione/sostituzione di elementi e materiali incongrui, applicazione di cromatismi smaterializzanti, ecc.), che non possono beneficiare del finanziamento regionale, ma che potrebbero trovare altre forme di accordo e/o di contributo economico con il comune o l’ente pubblico che propone l’intervento.

Sarà considerata quale criterio prioritario nell'assegnazione dei finanziamenti, e quindi valutata positivamente, la capacità dei progetti di proporre azioni sinergiche pubblico-privato che dimostrino la volontà del territorio, nella globalità delle parti che lo rappresentano, di ricercare la miglior qualità paesaggistica capace di valorizzare e recuperare i caratteri identitari dei luoghi, così da migliorare la qualità della vita delle popolazioni.

Sarà altresì considerata quale criterio prioritario l'elaborazione di soluzioni che prevedano la realizzazione di un mascheramento capace di stabilire una connessione vegetazionale con l'intorno, attraverso l'impiego di specie autoctone secondo modalità di accrescimento, sedi d'impianto e caratteri propri del contesto vegetazionale di riferimento o storicamente connotanti il paesaggio.

I progetti, in generale, devono tenere conto della visibilità dell'intervento rispetto alla molteplicità dei punti panoramici di osservazione delle aree in esame, perseguendo il mascheramento visivo degli elementi estranei e incongrui, il mantenimento delle relazioni visive storico-culturali e simboliche con il contesto paesaggistico, la continuità ecologica con l'intorno vegetazionale.

Sono infine richiamati e considerati applicabili anche a questi interventi i "Criteri e parametri di carattere economico-finanziario per l'assegnazione del finanziamento regionale" e le disposizioni del "Premio qualità paesaggio" stabiliti ai punti 5 e 6 dei criteri adottati con precedente DGR 27 aprile 2009 n. 16-11309, nonché tutte le altre disposizioni, parimenti applicabili, in essa contenute.